




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia finanziaria**

Servizio studi

XVII Legislatura
giugno 2020

Servizio Studi

Direttore Laura Salamone

Documentarista Maria Piera Cangelosi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 – fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

La materia finanziaria è stata sempre un asse portante dell'autonomia regionale e ciò vale in special modo per la Regione siciliana tanto che già lo Statuto del 1946 aveva introdotto tre norme particolarmente innovative, gli articoli 36, 37 e 38. L'idea dei componenti la Consulta regionale che nel dicembre del 1945, all'indomani del conflitto mondiale, redigevano la Carta costituzionale della Regione era quella che l'ente regionale dovesse avere una piena autonomia finanziaria e tributaria in guisa che ai fabbisogni dell'Isola potesse provvedersi con le entrate provenienti dal reddito prodotto nella Regione e con i tributi deliberati dalla medesima.

Dalla teoria alla pratica, tuttavia, il passaggio non è stato semplice ed il modello dei padri statutari si è rivelato inadeguato rispetto ai fatti, anche a causa della ridotta crescita economica dell'Isola, tale che i soli redditi ivi formati, se anche fossero stati integralmente riconosciuti dallo Stato (come invece non è avvenuto), non sarebbero comunque stati sufficienti a coprire i fabbisogni della Regione.

Il suddetto modello di finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto, previsto dallo Statuto stesso agli articoli 36 e 37, e lo stesso fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto, inoltre, non hanno trovato attuazione, essendo stati smentiti dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale che solo in parte trova spazio in questo dossier e per la quale si rinvia al documento del Servizio studi n. 21/2019, che si occupa anche dei connessi accordi finanziari Stato-Regione.

Il presente lavoro raccoglie tutte le norme di attuazione in materia di rapporti finanziari Stato-Regione, a partire dalle prime disposizioni transitorie emanate nel 1948 e dal fondamentale D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che è riportato sia nel testo vigente che in quello originario, fino al più recente decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", che, quindi, tiene conto dell'evoluzione delle riforme costituzionali in materia e dei principi posti dal decreto legislativo 118/2011 in tema di pareggio di bilancio e di contabilità regionale.

INDICE CRONOLOGICO

D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507	6
Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.....	
D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655	7
Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana	
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133	11
Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio	
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, vigente.....	14
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.	14
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, originario	19
R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455, art. 36	24
L. 28-12-2001 n. 448, art. 52 comma 6.....	24
D.M. 28 settembre 2017	24
D.M. 25 gennaio 2019.....	28
D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.....	32
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.	32
D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241	34
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze	34
R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455, art. 37	34
D.Dirett. 19 dicembre 2013	35

D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205	37
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.....	
D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251	40
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074</i> , recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».....	
D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16	41
Modifiche al <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074</i> , recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria».....	41
D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158	42
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.	42
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.....	45
L.R. 8-7-1977 n. 47, art. 13.....	45
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39	48
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174	48
L. 24-12-2012 n. 243, art. 9.....	48

D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507

Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 1948, n. 119.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'*art. 11, D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* e all'*art. 1, L. 24 dicembre 1969, n. 975*.

(3) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'*Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'*art. 24* dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*art. 4* del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'*art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98*;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'*art. 87, comma quinto*, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

1. La disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana è regolata dalle norme che seguono.

2. La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.

A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14.

3. Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative.

La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa iscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo.

4. Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verrà effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo Stato, con accreditamento della eventuale differenza alla parte cui spetta, salvo conguaglio finale.

5. Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese già autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi previste dalla legge.

6. Le attribuzioni demandate al Presidente regionale in virtù del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567, sono estese alle operazioni di stralcio della contabilità speciale, già intestata all'Alto Commissariato per la Sicilia.

7. Tutte le disposizioni del presente decreto lasciano salvo ed impregiudicato quanto potrà essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.

9. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

10. Il presente decreto, che ha effetto dal 1° giugno 1947, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655

(commento di giurisprudenza)

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1948, n. 135.

(2) Ratificato con *L. 17 aprile 1956, n. 561*.

(3) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'*Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

1. 1. Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.

2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia ⁽⁴⁾.

(4) *Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 6, dello stesso decreto.*

(commento di giurisprudenza)

2. 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie ⁽⁵⁾;

b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo ⁽⁶⁾.

(5) Numero così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, a decorrere dal 27 dicembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 158/2019.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

(commento di giurisprudenza)

3. Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con *regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*:

1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;

2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;

3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione ⁽⁷⁾;

4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i Comuni, le Province, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.

[Contro le decisioni della Sezione giurisdizionale indicate nei nn. 1 e 2 del primo comma, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico] ⁽⁸⁾.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 270 (Gazz. Uff. 16 marzo 1988, n. 11 - Serie speciale), ha dichiarato:

a) l'illegittimità dell'art. 3, n. 3 del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti;

b) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.

(8) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5-quater, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, inserito con l'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, come integrato dalla relativa legge di conversione. Il secondo comma dell'art. 3 e il secondo comma dell'art. 4, sono stati nuovamente abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

(commento di giurisprudenza)

4. Sono altresì attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:

- 1) i giudizi sui conti dei tesoriери e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprietà dello Stato;
 - 2) i giudizi di responsabilità a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato si sia verificato nel territorio della Regione.
- [Resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico, per i giudizi di appello nelle materie indicate nel precedente comma] ⁽⁹⁾.

(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5-quater, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, inserito con l'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, come integrato dalla relativa legge di conversione. Il secondo comma dell'art. 3 e il secondo comma dell'art. 4, sono stati nuovamente abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

4-bis. 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale è ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1 ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

5. Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesoriери ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

6. I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva ⁽¹¹⁾. Il rifiuto di registrazione è assoluto e annulla il provvedimento pei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto.

L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale ⁽¹²⁾.

Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli artt. 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.

Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'articolo 25 del testo unico predetto.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 19 dicembre 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, dell'art. 6, primo comma, primo periodo e dell'art. 6, secondo comma, del presente decreto.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 19 dicembre 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, dell'art. 6, primo comma, primo periodo e dell'art. 6, secondo comma, del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

7. Il numero dei votanti non può essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non più di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.

(commento di giurisprudenza)

8. Il presidente della Corte coordina l'attività della Sezione regionale di controllo con quella della Sezione di controllo centrale.

9. ... ⁽¹³⁾.

(13) Abrogato dall'art. 4, L. 21 marzo 1953, n. 161.

10. I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.

L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.

Per esigenze di servizio può disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.

I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni ⁽¹⁴⁾.

(14) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

11. Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.

Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana è anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

12. Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli artt. 3, n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni

centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria.

Fino a quando la Sezione di controllo non comincerà a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia ⁽¹⁶⁾.

(16) Delegazione prevista dall'*art. 5, D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416*, recante provvedimenti regionali per la Sicilia modificata dalla *L. 8 febbraio 1971, n. 78* (Gazz. Uff. 26 marzo 1971, n. 76) ed istituita con *D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 414*.

D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1952, numero 208.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dal comma 1 dell'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205*, ad eccezione dell'articolo 8, che sarà abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2 del medesimo *D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205*.

1. [È istituito presso la Regione siciliana un «Comitato regionale per il credito ed il risparmio» composto dall'Assessore per le finanze, che lo presiede, e dagli Assessori per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio; al Comitato sono demandati, secondo quanto dispone l'articolo seguente, le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Nelle stesse materie ed entro gli stessi limiti, sono demandate all'Assessore per le finanze della Regione, le attribuzioni spettanti al Ministro per il tesoro e al Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691] ⁽³⁾.

(3) *Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.*

2. [Il Comitato regionale e l'Assessore per le finanze esercitano le attribuzioni loro rispettivamente attribuite dall'art. 1 nelle seguenti materie:

a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale;

b) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende di cui alla precedente lettera *a)*;

c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lettera *a)*;

d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio regionale;

e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lettera a), nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria] ⁽⁴⁾.

(4) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

3. [Conchiusa favorevolmente l'istruttoria sulle materie di competenza regionale, prevista dall'art. 2, la Regione trasmette alla Banca d'Italia lo schema dei provvedimenti predisposti.

La Banca d'Italia ne dà comunicazione al Ministero del tesoro.

Su richiesta del Ministero del tesoro o della Banca d'Italia possono essere sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

a) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera a) dell'art. 2, che si appalesino non conformi ai principi ed agli interessi cui si ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio;

b) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera b) dell'art. 2, quando riguardino istituti o aziende di credito destinati ad operare ovvero operanti in più province o con capitale superiore a cifra da determinarsi, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; ovvero quando si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

c) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera c) dell'art. 2 allorché si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti o aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

d) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera d) dell'art. 2. Al Comitato chiamato ad esprimere i pareri di cui al comma precedente partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti della Regione.

Il parere espresso dal Comitato a'sensi del presente articolo è vincolante.

Trascorsi quattro mesi senza che le sia stato comunicato il relativo parere, la Regione emanerà i provvedimenti di sua competenza, prescindendo dal parere del Comitato interministeriale] ⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

4. [Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, aventi la sede centrale in Sicilia, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

5. [Gli schemi degli statuti regolanti l'attività, l'amministrazione e la gestione delle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, qualora tali sezioni operino esclusivamente nell'ambito della Regione, devono essere sottoposti al Comitato regionale per il credito ed il risparmio e poi trasmessi alla Banca d'Italia a'sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3, lett. a).

Gli statuti indicati nel comma precedente sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione] ⁽⁷⁾.

(7) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

6. [La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e aziende di credito aventi la sede centrale fuori della Regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della Regione, il quale ove non ritenga respingerla, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi del *regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375*, e successive modificazioni] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

7. [Presso l'Assessorato delle finanze è istituito un Albo nel quale debbono essere iscritti tutti gli istituti ed aziende di credito di cui all'*art. 5 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375*, che operino esclusivamente nell'ambito della Regione o che abbiano in essa la sede centrale. Tale Albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richiesti dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'Albo regionale ha luogo:

1) d'ufficio, per gli istituti ed aziende di credito attualmente operanti in Sicilia ed iscritti nell'Albo di cui all'*art.29 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375*;

2) dietro domanda all'Assessorato delle finanze per gli istituti ed aziende di credito che intendano iniziare la propria attività nella Regione siciliana dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

La domanda d'iscrizione nell'Albo, di cui al presente articolo, sostituisce quella di cui all'*art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375*.

L'Assessorato delle finanze darà comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'Albo, fornendo tutte le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo] ⁽⁹⁾.

(9) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

8. [Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalità ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attività.

Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attività delle sedi e filiali siciliane.

Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni]⁽¹⁰⁾.

(10) Per l'abrogazione del presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

9. [Per gli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera a) dell'art. 1, lo scioglimento degli organi amministrativi nei casi previsti dall'art. 57, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione nei, casi previsti dall'art. 67, comma primo, dello stesso decreto, saranno disposti, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, le altre disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

10. [Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento o con esso non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Resta, in particolare, devoluto esclusivamente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni e verifiche agli istituti ed aziende di credito operanti nella Sicilia] ⁽¹²⁾.

(12) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

11. [L'Assessorato delle finanze, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente provvedimento, ha facoltà di avvalersi di personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico, a casse di risparmio e a banche di interesse nazionale, appositamente comandato con provvedimenti delle rispettive amministrazioni] ⁽¹³⁾.

(13) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, vigente

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1965, n. 235.

1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

(commento di giurisprudenza)

2. Ai sensi del primo comma dell'**articolo 36** dello Statuto della Regione Siciliana ⁽²⁾, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

- 1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile ⁽³⁾;

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime ⁽⁴⁾.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto ⁽⁵⁾ competono allo Stato le entrate derivanti:

- a) dalle imposte di produzione;
- b) dal monopolio dei tabacchi;
- c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto ^{(6) (7)}.

⁽²⁾ Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

⁽³⁾ Lettera inserita dall'art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251. Vedi, anche, l'art. 52, comma 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁽⁵⁾ Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 e, successivamente, così modificato dall'art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il D.M. 28 settembre 2017 e, per l'imposta sul valore aggiunto, il D.M. 25 gennaio 2019.

3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella *D*), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto ⁽⁸⁾, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

(8) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto ⁽⁹⁾, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze. [Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio] ⁽¹⁰⁾.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli

stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

(9) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.

(commento di giurisprudenza)

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto ⁽¹¹⁾, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali. Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

(11) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana ⁽¹²⁾.

*(12) L'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, così dispone:
«Art. 8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale della Regione stessa.»*

Tabella A

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Imposte di produzione:

- 1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
- 2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
- 3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
- 4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
- 6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
- 7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
- 8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
- 9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- 11) Imposta erariale sul gas metano;
- 12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
- 13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
- 14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
- 15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
- 16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
- 17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Tabella B

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:

- 1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
- 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
- 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
- 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
- 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
- 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
- 7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Tabella C

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del lotto:

- 1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
- 2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
- 3) Proventi delle attività di giuoco;
- 4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'[art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379](#), riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
- 5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

Tabella D

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:

- 1) Imposta sul consumo del caffè;
- 2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
- 3) Dogane e diritti marittimi:

Art. 1.

- A) Dazio d'importazione (specifico e *ad valorem*);
- B) Dazio d'esportazione;
- F) Interessi di mora;
- H) Proventi eventuali;
- I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:

- A) Tassa d'ancoraggio;
- B) Diritti diversi;
- C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
- E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
- F) Proventi eventuali;
- 4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);
- 5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane ⁽¹³⁾;
- 6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
- 7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;
- 8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;
- 9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;
- 10) Sovrimposte di confine;
- 11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

(13) Vedi, anche, il *D.Dirett. 19 gennaio 2015*.

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, originario

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

Art. 2.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificata nelle leggi medesime.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

- a) dalle imposte di produzione;
- b) dal monopolio dei tabacchi;
- c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

Art. 4.

Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

Art. 5.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

Art. 6.

Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione puo' istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunita' regionale.

Art. 7.

In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti.

L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attivita' della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 8.

Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle, entrate di natura diversa da quella suindicata la Regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni.

Art. 9.

La Regione rimborsera' allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

Art. 10.

Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1965

TABELLA A)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Imposte di produzione:

- 1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
- 2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
- 3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
- 4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
- 6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
- 7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
- 8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
- 9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 10) Imposte di fabbricazione sul gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione;
- 11) Imposta erariale sul gas metano;
- 12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè';
- 13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
- 14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
- 15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
- 16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
- 17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

TABELLA B)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:

- 1) Imposta sul consumo dei tabacchi;

- 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
- 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
- 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
- 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
- 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
- 7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

TABELLA C)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del lotto:

- 1) Proventi delle giocate del lotto e contravvenzioni;
- 2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
- 3) Proventi delle attivita' di giuoco;
- 4) Imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi prognostici, limitatamente alla quota prevista, dall'art. della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
- 5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco.

TABELLA D)

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettito e' di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:

- 1) Imposta sul consumo del caffe';
- 2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
- 3) Dogane e diritti marittimi;

Art. 1.

- A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);
- B) Dazio d'esportazione;
- F) Interessi di mora;
- H) Proventi eventuali;
- I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:

- A) Tassa d'ancoraggio;

- B) Diritti diversi;
- C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
- E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
- F) Proventi eventuali;
- 4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);
- 5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;
- 6) Contribuzione a carico del ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori art. 1 del regio decreto–legge 24 settembre 1931, n. 1277);
- 7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;
- 8) Diritto di costituito sanitario e di patente sanitaria;
- 9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;
- 10) Sovrimposte di confine;
- 11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455, art. 36

Approvazione dello Statuto della Regione siciliana.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

36. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

L. 28-12-2001 n. 448, art. 52 comma 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Art. 52. (Interventi vari)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, con leggi entrate in vigore anteriormente.

D.M. 28 settembre 2017

Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2017, n. 235.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), di conversione del [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#), recante le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria;

Visto, in particolare, l'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965](#), come modificato dal [decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251](#), il quale al primo comma, lettera a), dispone che spettano alla Regione, tra gli altri, i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale, compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione e stabilisce le caratteristiche della quota relativa a detta imposta;

Visto il quarto comma dell'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965](#), il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma del medesimo art. 2 per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'[art. 1, comma 514, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), il quale dispone che, in applicazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'IRPEF determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione;

Visto il capo III del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con [decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'[art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato modello F24, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il [decreto interministeriale del 15 ottobre 1998](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013](#), prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'[art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#);

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015](#), prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi

dell'[art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa della Regione Siciliana espressa con nota prot. 17802 del 3 agosto 2017;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1. Oggetto

1. Alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183](#), secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto.

Art. 2. Quantificazione del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana

1. Il gettito IRPEF maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d'imposta, è costituito dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni dei sostituti d'imposta relative alle persone fisiche domiciliate fiscalmente nella Regione, alla quale sono aggiunti i versamenti IRPEF effettuati, in quel determinato anno, tramite il sistema del versamento unificato di cui all'[art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (modello F24) e il modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), approvato con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015](#), a titolo di tassazione separata, nonché a seguito di accertamento e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

2. L'ammontare del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1 i decimi di compartecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale ammontare è comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell'ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

Art. 3. Modalità di attribuzione del gettito IRPEF alla Regione Siciliana – acconto

1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalità. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra:

a) l'ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1023 dell'entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;

- b) l'ammontare dei versamenti eseguiti con i citati codici tributo nell'esercizio precedente.
2. La percentuale di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal 1° luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana può richiedere alla struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata:
- a) di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilità di riprenderne l'erogazione per l'esercizio stesso. L'interruzione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota;
- b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilità di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L'applicazione della percentuale richiesta dalla Regione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota.
3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1° luglio, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell'ordine, ai capitoli e articoli del bilancio regionale n. 1203 art. 1, n. 1023 art. 3, n. 1024 art. 8, n. 1023 art. 4, n. 1024 art. 2, n. 1023 art. 14 ed eventualmente per capitolo ed articolo crescente a partire dal n. 1023. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno precedente.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 4. Modalità di attribuzione del gettito IRPEF alla Regione Siciliana – conguaglio

1. Per ciascun anno, sulla base dell'ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione.
2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di determinare il conguaglio relativo all'anno 2016, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno 2016, tenuto conto anche di quanto erogato in attuazione dell'[art. 11, comma 1, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#).

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno 2016, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per l'anno 2016 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.

3. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi trenta giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l'importo da considerare a titolo di acconto per l'anno 2017 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

4. Dal 1° ottobre 2017, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalità, determinata con la metodologia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto.

5. Con riferimento al gettito IRPEF riscosso nel territorio della Regione Siciliana nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017, attribuito direttamente alla Regione medesima, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della metodologia di cui al presente decreto e della percentuale di cui al comma 4, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 25 gennaio 2019

Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2019, n. 30.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Vista la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), di conversione del [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#), recante le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria;

Visto, in particolare, l'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965](#), come modificato dall'articolo unico del [decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16](#), il quale al primo comma, lettera a-bis), dispone che spettano alla Regione, tra gli altri, i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile;

Visto il quarto comma dell'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965](#), come modificato dall'[articolo unico del decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16](#), il quale stabilisce che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma del medesimo [art. 2](#) per quanto riguarda, tra l'altro, l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il Capo III del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con [decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'[art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato modello F24, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il [decreto interministeriale del 15 ottobre 1998](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075](#), pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'[art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#);

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279](#), pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'[art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa della Regione Siciliana espressa con nota prot. 19156/GAB del 28 dicembre 2018;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1. Oggetto

1. A decorrere dall'anno 2017 alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari ai 3,64 decimi dell'imposta sul valore aggiunto – IVA afferente all'ambito regionale, determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183](#), secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto.

Art. 2. Quantificazione del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana

1. Il gettito IVA maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d'imposta, è determinato applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT.

2. L'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1, i decimi di compartecipazione spettanti, pari a 3,64. Tale ammontare è comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell'ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

Art. 3. Modalità di attribuzione del gettito IVA alla Regione Siciliana – acconto

1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra:

- a) l'ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1203 dell'entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;
- b) l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente.

2. La percentuale di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal 1° luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana può richiedere alla Struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata:

- a) di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilità di riprenderne l'erogazione per l'esercizio stesso. L'interruzione è consentita esclusivamente per un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste ed è disposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota;

b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilità di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L'applicazione della percentuale richiesta dalla Regione è consentita esclusivamente per un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste ed è disposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota.

3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1° luglio, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell'ordine, ai capitoli e articoli del bilancio Regionale nn. 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno precedente.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1203 dell'entrata del bilancio Regionale.

Art. 4. *Modalità di attribuzione del gettito IVA alla Regione Siciliana – conguaglio*

1. Per ciascun anno, sulla base dell'ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1203 dell'entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione.

2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla Struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio Regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.

Art. 5. *Disposizioni transitorie e finali*

1. Al fine di determinare il conguaglio relativo agli anni 2017 e 2018, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno 2017;

- b) entro il 28 febbraio 2019, l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno 2018.
2. L'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1203 dell'entrata del bilancio regionale:
- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con riferimento ai versamenti accreditati nell'anno 2017;
- b) entro il 31 maggio 2019, con riferimento ai versamenti accreditati nell'anno 2018.
- Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per gli anni 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica al Dipartimento delle finanze l'ammontare del gettito IVA erogato per gli anni 2017 e 2018 alla Regione a titolo di split payment mediante trasferimento da capitolo di spesa. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per gli anni 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi 15 giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l'importo da considerare a titolo di acconto per l'anno 2019 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.
5. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto per l'anno 2019, una quota percentuale dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP, determinata con la metodologia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 1999, n. 147.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), convertito dalla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#);

Visto il [decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655](#);

Visto il [decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453](#), convertito, con modificazioni, della [legge 14 gennaio 1994, n. 19](#);

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Uditi i pareri delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. ... [\(2\)](#).

[\(2\)](#) Sostituisce l'*art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655*.

2. 1. ... [\(3\)](#).

[\(3\)](#) Sostituisce l'*art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655*.

3. 1. ... [\(4\)](#).

[\(4\)](#) Aggiunge l'*art. 4-bis al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655*.

4. 1. ... [\(5\)](#).

[\(5\)](#) Sostituisce il quarto comma dell'*art. 10, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655*.

5. 1. ... [\(6\)](#).

[\(6\)](#) Aggiunge un comma all'*art. 11, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655*.

6. 1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, è insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

7. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'*articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655*, sono abrogati.

2. I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.

8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Copia del presente decreto sarà altresì pubblicata, per notizia, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'*art. 37, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, ed in particolare l'articolo 37;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative (3).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 19 dicembre 2013*.

R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455, art. 37

Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

37. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima (30).

(30) L'*art. 1, D.Lgs. 3 novembre 2005 n. 241* (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275) ha disposto che le quote di competenza fiscale dello Stato, di cui al presente articolo, siano trasferite alla Regione e che, simmetricamente, le competenze previste dal presente Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato, siano trasferite alla Regione. Lo stesso art. 1 ha inoltre disposto che, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato

regionale del bilancio e delle finanze, si provveda alla definizione delle relative modalità applicative. Vedi, anche, l'*art. 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

D.Dirett. 19 dicembre 2013

Modalità applicative per l'attribuzione alla Regione Siciliana delle spettanze riconosciute dall'*articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito in *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, recante l'approvazione dello Statuto. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2013, n. 301.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, recante l'approvazione dello statuto della Regione siciliana;

Visto, in particolare, l'*art. 37, primo comma, del citato regio decreto legislativo n. 455 del 1946* il quale prevede che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio regionale ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi, e che, a norma del secondo comma dello stesso *art. 37*, l'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;

Visto l'*art. 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241*, recante norme di attuazione dell'*art. 37* dello statuto speciale della Regione siciliana, il quale prevede, al comma 1, il trasferimento delle quote di competenza fiscale dello Stato alla regione ed il simmetrico trasferimento alla regione di competenze previste dallo statuto fino ad ora esercitate dallo Stato;

Visto il comma 2 dell'*art. 1 del citato decreto legislativo n. 241 del 2005*, il quale rinvia la definizione delle modalità applicative ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana;

Visto l'*art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, che, in attuazione dell'*art. 37* dello statuto speciale della Regione siciliana e del *decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241*, al comma 1, dispone l'assegnazione alla regione, per l'anno 2013, di un importo di euro 49.000.000 ed al comma 2, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, il relativo gettito è assicurato alla regione secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'*art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 2005*, da emanare, d'intesa con l'assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana;

Visto il comma 5, primo periodo, del citato *art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2013*, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale;

Visto il comma 5, secondo periodo, del citato *art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2013*, il quale dispone che dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dello stesso *art. 11*, commi da 1 a 4, e del presente decreto dirigenziale è subordinata al completamento delle procedure di ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato;

Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato reso con nota prot. n. 104981 del 18 dicembre 2013;

Vista l'intesa dell'assessorato dell'economia della Regione siciliana espressa con nota prot. n. 5829 del 29 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1. Determinazione delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana nel caso di imprese multimpianto

1. In attuazione dell'*art. 37* dello statuto della Regione siciliana e dell'articolo unico del *decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241*, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul reddito delle società, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da determinarsi in misura corrispondente al rapporto tra i redditi imputabili, secondo i criteri individuati dall'*art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, all'attività d'impresa esercitata all'interno del territorio della Regione siciliana ed a quella esercitata sul territorio dello Stato italiano. Nel caso di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la quota dell'imposta dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana è determinata in misura corrispondente al rapporto tra il reddito d'impresa imputabile al territorio della predetta regione, secondo i criteri di cui al precedente periodo, ed il reddito complessivo.

2. I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

3. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il reddito ritraibile dall'attività d'impresa esercitata, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, risulta imputabile anche alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I rimborsi e le compensazioni relativi alle imposte sui redditi versate dai contribuenti individuati dal presente decreto sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti al comma 1 per l'attribuzione delle suddette imposte.

Art. 2. Determinazione della quota dell'imposta sui redditi delle società – IRES spettante alla Regione siciliana in caso di adesione al consolidato fiscale

1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'*art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, alla Regione siciliana spetta una quota dell'imposta dovuta dalla consolidante corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti residenti nel territorio regionale ed il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato. Se il risultato del rapporto è pari o superiore ad uno, l'intera imposta spetta alla Regione siciliana.

2. Ai fini del computo della quota di imposta spettante alla Regione siciliana si considerano i redditi al lordo delle rettifiche di consolidamento operate nell'apposito modello di dichiarazione dei redditi del consolidato previsto dall'*art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004*.

3. I soggetti obbligati liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per l'imposta sui redditi delle società. Con lo stesso

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'*art. 1*, comma 2, del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

4. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui le società e gli enti che hanno optato per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'*art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, abbiano domicilio fiscale nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I rimborsi e le compensazioni relativi all'imposta sui redditi delle società versata dalla consolidante sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti ai commi precedenti per l'attribuzione della suddetta imposta.

Art. 3. Adempimenti dei contribuenti

1. In sede di autoliquidazione le quote d'imposta di competenza dello Stato e della Regione siciliana sono determinate tenendo conto della corretta imputazione, in base alla propria natura erariale o regionale, dei crediti d'imposta concessi alle imprese nonché delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tale criterio si applica anche alle eccedenze d'imposta acquisite dal dichiarante ai sensi dell'*art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, in sede di autoliquidazione. Nel primo periodo di imposta di applicazione del presente decreto, la determinazione della quota delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana ai sensi degli *articoli 1 e 2*, è effettuata dopo aver computato in diminuzione dell'imposta dovuta le eccedenze ed i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta antecedente a quello da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 4. Efficacia

1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

2. Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'*art. 11, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, l'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata al completamento delle procedure relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2012, n. 279.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, ed in particolare gli *articoli 17 e 20*;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133](#), recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;

Vista la [direttiva n. 89/646/CEE](#) del Consiglio, del 15 dicembre 1989;

Visto l'[articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142](#);

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Ordinamento delle banche a carattere regionale*

1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'[articolo 6](#):

- a) autorizzazione all'attività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
- b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
- c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni.

2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.

3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purché non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.

Art. 2 *Albo regionale delle banche*

1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) la sede centrale e quella degli sportelli.

2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.

3. L'iscrizione nell'albo regionale è comunicata alla Banca d'Italia.

Art. 3 Osservatorio regionale sul credito

1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalità dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operatività delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.

Art. 4 Collaborazione istituzionale

1. L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.

Art. 5 Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale

1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.

Art. 6 Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attività di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.

2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attività bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133](#), ad eccezione dell'[articolo 8](#), che sarà abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'[articolo 3](#), comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2017, n. 6.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto il *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, recante «Approvazione Statuto della Regione Siciliana», convertito in legge costituzionale dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», e in particolare gli *articoli 2 e 7*;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'*articolo 2* è sostituito dal seguente:

«Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito

sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.»;

b) dopo l'ultimo comma dell'*articolo 2* è inserito il seguente:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;

c) il secondo comma dell'*articolo 7* è abrogato.

Art. 2.

1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo 1 sui saldi di finanza pubblica sarà assicurata dalle disposizioni legislative adottate ai sensi degli *articoli 81 e 97 della Costituzione* e dell'articolo 19 dello Statuto della Regione Siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16

Modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#), recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria».

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2018, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», e in particolare l'articolo 2](#);

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 28 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo unico

1. All'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#), recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria» come modificato dall'[articolo 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera «a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito

regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.»;

al quarto comma, la parola «decreto» è sostituita con la parola «decreti»; la parola «adottato» è sostituita con la parola «adottati»; dopo le parole «all'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono aggiunte le parole: «e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), convertito in legge costituzionale dalla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'[articolo 14](#), lettera g) e [17](#), lettera h) ed i);

Visto il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1](#) e [2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)»;

Visto il [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e, in particolare, l'[articolo 14](#);

Visto il [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), e, in particolare, l'[articolo 1](#);

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'[articolo 32](#);

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, l'[articolo 9](#);

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I Armonizzazione sistemi contabili

Art. 1. Cassiere

1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio è affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 118 del 2011](#).

3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

Art. 2. Documenti di entrata e pagamento della spesa

1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.

2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.

3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

Capo II Collegio dei revisori

Art. 3. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

Art. 4. Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:

a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;

- c) avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#).
2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.
3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo III Conti giudiziali

Art. 5. Modalità di trasmissione dei conti giudiziali

1. Ai fini delle modalità di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#).

Capo IV Norme sui controlli

Art. 6. Modifiche del [decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655](#), come modificato dal [decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200](#)

1. L'[articolo 2, comma 1, numero 2\), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655](#), come modificato dal [decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200](#), è sostituito come segue:
«2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.».

Capo V Disposizioni transitorie e finale

Art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti.
2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'[articolo 9 della legge n. 243 del 2012](#), il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

L.R. 8-7-1977 n. 47, art. 13

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 1977, n. 31.

Art. 13 ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾

Aperture di credito.

1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:

a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;

b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

c) [competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione] ⁽⁸⁷⁾;

d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;

e) servizi degli organi della Regione;

f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione ⁽⁸⁸⁾;

g-bis) anticipi per le spese di missione ⁽⁸⁹⁾.

2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati ⁽⁹⁰⁾.

3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento ⁽⁹¹⁾.

4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento ⁽⁹²⁾.

5. Gli ordini di accreditamento emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere trasportati all'esercizio successivo ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾.

6. [Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, non possono essere trasportati d'ufficio] ⁽⁹⁵⁾.

6-bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo ⁽⁹⁶⁾.

7. [Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione] ⁽⁹⁷⁾.

8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione ed alla competente ragioneria centrale una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di

accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso ⁽⁹⁸⁾.

9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'*articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827* e successive modificazioni ⁽⁹⁹⁾.

10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti" ⁽¹⁰⁰⁾.

11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie su rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'*articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827* ^{(101) (102)}.

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 28 dicembre 1979, n. 256*, e così modificato con decorrenza dal 1° aprile 1992, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 27 febbraio 1992, n. 2*, il quale ha sostituito l'attuale comma primo agli originari primi due commi dell'articolo, il secondo dei quali era stato peraltro in precedenza sostituito dall'*art. 12, L.R. 12 agosto 1980, n. 85*. Successivamente i commi 4, 8 e 9 sono stati così sostituiti e il comma 11 aggiunto dall'*art. 80, L.R. 26 marzo 2002, n. 2* (quest'ultimo è stato poi così modificato come indicato nella relativa nota). Ai sensi dell'*art. 7, ultimo comma, L.R. 2 agosto 1982, n. 79*, come modificato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 1984, n. 3*, «I termini di cui agli articoli 7 e 8, L.R. 28 dicembre 1979, n. 256 sono prorogati al 31 dicembre 1984 relativamente alle aperture di credito disposte a tutto il 31 maggio 1982, per l'attuazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile».

(86) Si veda in argomento la *Circ.Ass. 10 novembre 1998, n. 12*.

(87) Lettera abrogata dall'*art. 17, comma 2, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(88) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

(89) Lettera aggiunta dall'*art. 98, comma 3, lettera a), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge e poi così modificato dall'*art. 1, comma 16, L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(90) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

(91) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

(92) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2* a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo precedente, numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, era così formulato: «4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del

rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.».

Deroghe a quanto disposto dal presente comma, nella formulazione precedente, sono contenute nell'*art. 49, comma 1, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo) e nell'*art. 2, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

(93) Deroghe a quanto disposto dal presente comma sono contenute nell'*art. 49, comma 1, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo) e nell'*art. 2, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

(94) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6* e così modificato dapprima dall'*art. 15, comma 1, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge*) e poi aggiunta dall'*art. 98, comma 3, lettera b), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 99, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 97, comma 2 della citata L.R. n. 9/2015*.

(95) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6* e così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge*). Successivamente il presente comma è stato soppresso dall'*art. 98, comma 3, lettera c), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 99, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 97, comma 2 della citata L.R. n. 9/2015*.

(96) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 3, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge*).

(97) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6* e poi soppresso dall'*art. 98, comma 3, lettera c), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 99, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 97, comma 2 della citata L.R. n. 9/2015*.

(98) Comma sostituito dapprima dall'*art. 80, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*, e poi così modificato dall'*art. 98, comma 3, lettera d), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 99, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 97, comma 2 della citata L.R. n. 9/2015*. Il testo precedente, numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, era così formulato: «8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente Amministrazione i rendiconti dei pagamenti effettuati, sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale.».

(99) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*. Il testo precedente, numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, era così formulato: «9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici

incaricati della revisione, l'Amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'*art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827* e successive modificazioni.».

(100) Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

(101) Comma aggiunto dall'*art. 80, comma 3, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, (come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*); tale comma aggiunto era indicato erroneamente nel testo di detta legge, pubblicato nel B.U., come comma 10. Successivamente l'*art. 49, comma 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17* ha aggiunto l'ultimo periodo al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*) (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).

(102) Vedi, anche, il *Dec.Ass. 18 maggio 2016* e l'*art. 1, comma 1, Dec.Ass. 25 settembre 2019*.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209, S.O.

(2) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' *art. 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*.

L. 24-12-2012 n. 243, art. 9

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2013, n. 12.

Capo IV

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico

Art. 9 *Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. ⁽³⁾

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. ⁽⁴⁾

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. ⁽⁵⁾

[3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'*articolo 10*. ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾]

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. ⁽⁷⁾

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

⁽³⁾ Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lett. d)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. e)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

⁽⁸⁾ La *Corte costituzionale, con sentenza 7 – 10 aprile 2014, n. 88* (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, nonché all'*art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9*, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268*, all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art.

25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.